Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — **ROMA - Giovedì, 25 ottobre 1928 - ANNO VI** — **Numero 249**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-28)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 6 novembre 1928-VII, ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (n. 1548).

2. Trasferimento dell'Istituto italiano di igiene, previdenza e assistenza sociale alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (n. 1564).

3. Conversione in legge del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2356, concernente il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, addetto a quel Palazzo Ducale (n. 1290).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, concernente il diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche (numero 1566).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al Presidente dell'Opera nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa (n. 1392).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra (n. 1579).

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, concernente la aggregazione alla provincia di Foggia dei comuni di Accadia ed Orsara di Puglia ed al comune di Fasano di parte del territorio del comune di Monopoli (n. 1329).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074, concernente la trasformazione dell'Archivio provinciale di Caserta in sezione dell'Archivio di Stato di Napoli (n. 1358).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana (n. 1378).

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835, recante provvedimenti per la definizione dei ricorsi contenziosi avanti la Giunta provinciale amministrativa delle provincie di cui sia stata variata la circoscrizione e per l'approvazione dei conti della cessata Amministrazione provinciale di Caserta (n. 1397).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riaggregazione al comune di Castroreale del comune di Rodi (n. 1412).

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma (n. 1423).

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (n. 1424).

Il Presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2731.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2250.

Modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, col quale fu approvato il nuovo statuto della libera Università di Camerino;

Vedute le proposte delle Autorità accademiche della detta Università di varianti allo statuto stesso;

Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della libera Università di Camerino, approvato col Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2838.

Art. 6. — Si sostituisca col seguente:

« Il Rettore dura in ufficio un biennio ».

Art. 7, comma 2°. — Alla parola « triennio » si sostituisca « biennio ».

Art. 10, comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti ».

Art. 19. — Si sostituisca col seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto;
2. Istituzioni di diritto romano con nozioni storiche;
3. Istituzioni di diritto civile;
4. Diritto costituzionale;
5. Economia politica;
6. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
7. Statistica e demografia;
8. Diritto civile (corso biennale);
9. Diritto romano ed esegesi delle fonti (corso biennale);
10. Diritto commerciale, con nozioni di Diritto bancario;
11. Diritto e procedura penale (corso biennale);
12. Diritto internazionale e storia dei trattati;
13. Storia del diritto italiano;
14. Diritto processuale civile;
15. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (corso biennale);
16. Diritto canonico;
17. Diritto ecclesiastico;
18. Legislazione sindacale e del lavoro;
19. Contabilità di Stato e nozioni di ragioneria pubblica;
20. Diritto agrario;
21. Medicina legale (corso semestrale);
22. Legislazione sanitaria e farmaceutica (corso semestrale);
23. Lingua tedesca (corso biennale) ».

Art. 20. — Si sostituisca col seguente:

« Gli studenti, per conseguire la laurea in Giurisprudenza, debbono inscriversi ad almeno 18 materie fra quelle elencate all'articolo precedente e sostenere i relativi esami.

« A questo effetto l'iscrizione a due corsi semestrali viene considerata come inscrizione ad un corso annuale ».

Art. 21. — Si sostituisca col seguente:

« La Facoltà consiglia il seguente piano di studi:

Anno 1°:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto;
2. Istituzioni di diritto civile;
3. Istituzioni di diritto romano con nozioni storiche;
4. Diritto costituzionale;
5. Lingua tedesca.

Anno 2°:

1. Diritto romano ed esegesi delle fonti;
2. Storia del diritto italiano;
3. Economia politica;
4. Statistica e demografia;
5. Diritto processuale civile;
6. Diritto penale;
7. Lingua tedesca.

Anno 3°:

1. Diritto romano ed esegesi delle fonti;
2. Diritto civile;
3. Diritto e procedura penale (con esercitazioni);
4. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;
5. Diritto commerciale con nozioni di Diritto bancario;
6. Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Anno 4°:

1. Diritto civile (con esercitazioni);
2. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;
3. Diritto internazionale e storia dei trattati;
4. Legislazione sindacale e del lavoro;
5. Un'altra materia annuale o due semestrali a scelta.

Lo studente può modificare, entro i limiti di cui all'articolo 20, il piano di studi proposto ».

Art. 48, comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« La nomina degli aiuti e degli assistenti è fatta dal Consiglio d'amministrazione in seguito a concorso giudicato da un Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, di cui fa parte il Direttore dell'Istituto al quale devesi provvedere ».

Art. 57. — Si sostituisca col seguente:

« I professori, gli impiegati ed i salariati di ruolo sono, dal momento della loro assunzione in servizio, inscritti all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Ad essi ed alla famiglia spetta il diritto alla pensione o alla indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, dalla legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349.

« Il contributo, che, a norma delle leggi suddette, è a carico del personale, sarà corrisposto, ratealmente, mediante ritenuta sullo stipendio, in proporzione del 9 % a carico dell'Università, dell'11 % a carico dell'assicurato sullo stipendio lordo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 104. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2732.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2251.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2278, e 13 ottobre 1927, n. 2225, con i quali è stato approvato e modificato lo statuto della Regia università di Pisa;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto stesso fatte dalle autorità accademiche della predetta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della Regia università di Pisa approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato col R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2225:

Art. 1. — Si aggiungano i seguenti commi:

« Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza:

« La Scuola di perfezionamento di statistica ed economia;

« La Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa;

« La Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative;

« Il Seminario per le scienze giuridiche e politiche.

« Sono annessi alla Facoltà di lettere e filosofia:

« La Scuola di perfezionamento in paleografia e diplomatica;

« Un Seminario per le filologie classica e moderna, per la storia e geografia, e per la filosofia.

« Sono annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia:

« La Scuola di perfezionamento in ematologia;

« La Scuola di perfezionamento in pediatria;

« La Scuola di perfezionamento in urologia;

« La Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia;

« La Scuola di perfezionamento in otorinolaringojatria ».

Art. 2. — Si aggiunga: « . . . , modificato con R. decreto 24 febbraio 1927, n. 426 ».

Art. 16. Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono pubblici e si sostengono nelle epoche indicate dall'art. 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 ».

Art. 32. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza al n. 20 si legga « Diritto corporativo ».

Si aggiungano inoltre i seguenti nuovi insegnamenti:

« 23. Storia delle dottrine economiche e politiche;

« 24. Politica ed economia corporativa;

« 25. Legislazione interna del lavoro e dell'economia;

« 26. Legislazione comparata del lavoro e dell'economia;

« 27. Statistica professionale e demografica;

« 28. Dottrina generale dello Stato;

« 29. Legislazione agraria (insegnamento impartito presso la R. Scuola superiore di agraria) ».

Art. 34. — Si sostituisca col seguente:

« Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

1° *Anno*:

Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di diritto civile; Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano; Diritto costituzionale; Dottrina generale dello Stato; Economia politica o Politica ed economia corporativa.

2° *Anno*:

Diritto romano; Diritto civile; Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione; Diritto e Procedura penale: Filosofia del diritto o Storia delle dottrine economiche e politiche; Storia del diritto italiano; Diritto ecclesiastico.

3° *Anno*:

Diritto romano (2° corso) o Diritto corporativo; Diritto civile (2° corso); Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (2° corso) o Legislazione interna del lavoro e dell'economia; Diritto e procedura penale (2° corso); Storia del diritto italiano (2° corso) o Legislazione comparata dell'economia e del lavoro; Diritto commerciale.

4° *Anno*:

Diritto processuale civile; Diritto internazionale; Diritto finanziario e Scienza delle finanze o Statistica professionale e demografica.

Gli studenti hanno facoltà di modificare questo piano di studi, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 32, o anche fra quelle insegnate in altra Facoltà, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto dalla Facoltà. Il numero delle materie di altra Facoltà, alle quali lo studente può inscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si iscriva ad almeno tre materie ».

Art. 37. — Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti:

« Art. . . . — Sono annesse alla Facoltà giuridica due Scuole di perfezionamento: Scuola di perfezionamento in statistica ed economia e Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa.

La Scuola di statistica ed economia ha per iscopo l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche di natura economica e statistica e nella pratica dei rilevamenti statistici.

La Scuola di legislazione corporativa ha per iscopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento corporativo italiano, e fornire loro la preparazione specifica per gli uffici direttivi dell'organizzazione corporativa.

Ciascuna Scuola conferisce al termine del corso uno speciale diploma.

Art. . . . — Ogni Scuola ha un proprio Consiglio direttivo formato dai professori che vi insegnano. La Facoltà designa annualmente, fra i componenti il Consiglio, un direttore.

Art. . . . — Alle Scuole possono inscriversi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, e in scienze economiche e commerciali.

Le Scuole funzionano come Seminari per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza.

Art. . . . — L'iscrizione ad una delle Scuole è concessa a chi dimostri:

1° per la Scuola di statistica ed economia, di aver superato gli esami di statistica e di economia politica;

2° per la Scuola di legislazione corporativa, di avere superato gli esami di Istituzioni di diritto civile, Diritto amministrativo e Diritto corporativo.

Art. . . . . — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola di statistica ed economia sono i seguenti:

1. Statistica professionale e demografica;
2. Politica ed Economia corporativa;
3. Diritto finanziario e Scienza delle finanze;
4. Dottrina generale dello Stato.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola di legislazione corporativa sono i seguenti:

1. Dottrina generale dello Stato;
2. Legislazione interna del lavoro e dell'economia;
3. Legislazione comparata del lavoro e dell'economia;
4. Legislazione agraria.

In ambedue le Scuole i relativi insegnamenti saranno accompagnati da speciali corsi ed esercitazioni per gli iscritti nelle Scuole stesse.

Art. . . . — L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in Giurisprudenza, dopo un corso di almeno un anno e dopo che siano stati superati gli esami di profitto nelle materie della Scuola.

Art. . . . — In ognuna delle due Scuole possono aprirsi concorsi a premio fra gli alunni e possono essere pubblicati lavori dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. . . . — Ogni Scuola ha la propria biblioteca ed è dotata degli strumenti tecnici di insegnamento e di indagine ».

Art. 44, comma 2° - Si sostituisca col seguente:

« Possono inscriversi ad essa i laureati in giurisprudenza, i diplomati in scienze commerciali e quelli in scienze sociali. Possono altresì essere iscritti gli studenti del 4° anno di giurisprudenza, ma l'esame di diploma non può in ogni caso essere sostenuto se non dopo un anno dalla laurea ».

Nello stesso articolo, nell'elenco dei corsi impartiti presso la Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative, in luogo di « Legislazione sindacale e del lavoro » si legga: « Diritto corporativo ».

Art. 46. — Si sostituisca col seguente:

« Le tasse e le sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in statistica ed economia, alla Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa e alla Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative sono stabilite nella misura di un quarto di quelle della Facoltà di Giurisprudenza. Gl'inscritti alle tre Scuole non pagano tasse d'immatricolazione ».

Art. 50, comma 2° - Si sostituisca col seguente:

« Il Seminario ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto la guida dei professori, al lavoro personale e alla ricerca scientifica ».

Art. 50. — Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti:

Art. . . . — Si possono inscrivere al Seminario:

a) gli studenti del 2° biennio della Facoltà di Lettere e Filosofia;

b) studenti di altre Facoltà e Scuole;

c) laureati.

L'ammissione delle persone di cui ai commi *b*) e *c*) è subordinata al parere del Consiglio direttivo del Seminario, anche in relazione al numero degli studenti di cui al comma *a*).

L'iscrizione può essere così alle sezioni, di cui all'art. 50, come a singole materie.

Se si domandi l'iscrizione a materie appartenenti a diverse sezioni, il Consiglio direttivo del Seminario è chiamato a deliberare in proposito.

Gli iscritti appartenenti alla Facoltà non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa. Quelli invece appartenenti alle altre Facoltà, i fuori corso della Facoltà ed i laureati devono pagare la tassa annua di L. 50.

Art. . . . — A principio di ogni anno il Consiglio della Facoltà, in una sua seduta, raccoglie i nomi dei professori che intendono partecipare ai lavori del Seminario e ordina le quattro sezioni del medesimo previste dallo statuto. Stabilisce anche i programmi delle esercitazioni, gli obblighi degli iscritti e le modalità per l'accertamento del profitto.

Art. . . . — I professori, di cui all'articolo precedente, costituiscono il Consiglio direttivo del Seminario, che dura in carica per un anno.

Nella sua prima adunanza esso provvede alla elezione del direttore del Seminario e del suo segretario e al coordinamento del lavoro da compiersi nelle singole sezioni.

Nelle riunioni di sezione funge da presidente il professore più anziano di grado, da segretario il meno anziano.

Art. . . . — Alla fine dell'anno avranno luogo le riunioni dei professori costituenti le singole sezioni. In queste riunioni si delibererà sui certificati di assiduità e di profitto da rilasciare ai frequentatori del Seminario sia in singole materie sia per intiere sezioni, e ogni sezione darà incarico ad uno dei suoi membri di riferire al Consiglio direttivo sull'andamento dei corsi e su eventuali proposte.

Il direttore del Seminario è tenuto a presentare alla Facoltà una relazione sull'andamento dell'Istituto.

Art. . . . — I certificati, di cui all'articolo precedente, conterranno esplicitamente indicate le singole materie alle cui esercitazioni ha partecipato l'iscritto e saranno firmati dal direttore e da tutti i rispettivi professori e controfirmati dal Preside della Facoltà ».

Art. 61. — Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti:

« Art. . . . — Alla Facoltà di Filosofia e Lettere è annessa una Scuola di perfezionamento in Paleografia e diplomatica.

La Scuola ha per intento di fornire e perfezionare la preparazione paleografica necessaria per gli studi filologici e storici.

Art. . . . — Possono inscriversi alla Scuola i laureati in Lettere o in Giurisprudenza.

Art. . . . — Il corso della Scuola è biennale e gli iscritti sono tenuti a frequentare i corsi seguenti:

Paleografia (greca e latina);
Antichità medioevali e diplomatica;
Antichità classiche ed epigrafia;
Esercitazioni di Paleografia.

Alla fine del primo anno gli alunni dovranno sostenere un esame di Antichità classiche ed epigrafia ed un esame complessivo di Paleografia e diplomatica che accerterà anche del profitto degli alunni nelle esercitazioni, che saranno tenute, di regola, nel R. Archivio di Stato.

Gli esami finali consisteranno nella trascrizione e illustrazione paleografica e diplomatica per iscritto di un fac-simile di testo greco, di testo latino, di diploma latino, e in un colloquio di Paleografia e diplomatica.

A coloro che superino gli esami finali sarà rilasciato un diploma di perfezionamento in Paleografia e diplomatica.

Art. . . . — Qualora gli insegnamenti della Scuola non siano tenuti da professori di ruolo della rispettiva materia,

vi si provvederà mediante incarichi da conferirsi secondo le norme regolamentari.

Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore su proposta della Facoltà.

Art. ... — Gli iscritti alla Scuola pagheranno una tassa annua di iscrizione di L. 100, una sopratassa di L. 25 ed una tassa di diploma di L. 100.

Art. ... — Per gli studenti delle Facoltà di Lettere e di Giurisprudenza, la Scuola funzionerà come Seminario, secondo le norme dell'art. 23 del regolamento generale universitario e degli articoli del presente statuto relativi al Seminario della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Articoli 63 e 65. — Al n. 4, invece di « Anatomia e Fisiologia comparate » si legga « Zoologia » e si aggiunga:

« 32. Storia della Medicina ».

Articoli 121, 122, 123, 124, 125 e 137. — Si aggiunga, di seguito all'ultimo comma di ciascuno di tali articoli, la frase:

« e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale della Facoltà ».

Art. 136. — Comma 1°: dopo la parola « frequentare », si aggiunga la frase: « e superare gli esami di ».

Comma 3°: Invece di « quattro » si legga « tre ».

Art. 139. — Comma 2°: Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di laurea e di diploma possono essere preceduti, oltrechè da prove pratiche, da prove di cultura ».

Art. 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 105. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2733.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2260.

Agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla concessione delle facilitazioni tributarie per le industrie nuove che sorgeranno nei quattro comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro il 31 dicembre 1936 sorgeranno nel territorio dei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina, ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto termine, degli stabilimenti industriali già esistenti nei territori predetti, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli, e, limitatamente agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'art. 11 della legge medesima.

Art. 2.

Alle espropriazioni di edifici, di aree e di altri beni privati sarà provveduto analogamente a quanto è stabilito per la costituzione dei porti franchi, giusta l'art. 5 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, entro i limiti dei territori che saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, sentito il parere del podestà del Comune interessato.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone, di cui all'articolo precedente, ad una società all'uopo legalmente costituita.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2734.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2264.

Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 79;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Tenuto conto che, per ragione di organico, non tutti i colonnelli in possesso dei requisiti per il richiamo nel Corpo di Stato Maggiore, possono esservi trasferiti;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ultimi due capoversi dell'art. 5 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, sono sostituiti i seguenti:
« Quando si verifichino o si prevedano vacanze nell'organico dei tenenti colonnelli e maggiori di Stato Maggiore, la Commissione costituita a norma dell'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478, avute in comunicazione le carte personali degli ufficiali che posseggano i requisiti sopra indicati, delibera, con le modalità prescritte, sulla idoneità al richiamo nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali superiori anzidetti.
« Quelli dichiarati idonei vengono richiamati nel Corpo di Stato Maggiore, fino al completamento dei posti disponibili dell'organico, conservando la rispettiva anzianità di grado e seguendo l'ordine di questa per i dichiarati idonei sotto la stessa data.
« I colonnelli, invece, vengono esaminati dalla predetta Commissione con le modalità di cui sopra, non appena ultimato il biennio di comando di reggimento.
« Il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore dei colonnelli dichiarati idonei ha luogo soltanto quando si verificano vacanze nell'organico, indipendentemente dall'ordine di anzianità e dalla data della dichiarazione di idoneità. I colonnelli trasferiti nel Corpo conservano sempre la rispettiva anzianità di grado ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478, è modificato nella parte relativa alla decorrenza degli effetti delle modifiche in esso apportate, nel senso che le modifiche stesse hanno effetto dal 10 febbraio 1928.

Art. 3.

Alle parole « secondo periodo » dell'art. 2 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478, sono sostituite le seguenti: « terzo periodo ».
L'art. 6 del R. decreto n. 1304 predetto ed il R. decreto 12 maggio 1927, n. 1164, sono abrogati dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto ha vigore dal 10 febbraio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 116. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2735.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2267.

Modificazione della misura della tassa per l'ingresso al Parco di Caserta di ciascuna vettura a trazione animale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);
Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1925, n. 1239;
Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Veduto il Nostro decreto 14 giugno 1925, n. 1348;
Veduto l'art. 2 (comma 2°) del Nostro decreto-legge 5 aprile 1925, n. 558, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Veduti l'art. 5 e l'art. 10 del Nostro decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 187, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2181;
Veduto il Nostro decreto 14 luglio 1927, n. 1562, col quale, fra l'altro, fu stabilita la tassa di L. 10 per l'ingresso al Parco di Caserta di ciascuna vettura a trazione animale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'ingresso al Parco di Caserta di ciascuna vettura a trazione animale, sarà pagata la tassa di L. 3, anzichè quella di L. 10.
Rimane ferma la concessione dell'ingresso gratuito nei giorni di martedì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2736.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2271.

Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di abrogare l'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, concernente provvidenze per incoraggiare la motoaratura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Mnistro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, concernente provvidenze per incoraggiare la motoaratura.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 126. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2737.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1928, n. 2277.

Provvedimenti in dipendenza di franamenti negli abitati di Santa Fiora, Sant'Angelo le Fratte, Stigliano e Cardinale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare straordinarie provvidenze in dipendenza dei danni verificatisi negli abitati di Santa Fiora, Sant'Angelo le Fratte, Stigliano e Cardinale in seguito ai recenti gravi movimenti franosi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abitato di Sant'Angelo le Fratte, in provincia di Potenza, è incluso, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Art. 2.

A carico dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane, è autorizzata l'esecuzione dei seguenti lavori e concessione di sussidi, per l'importo complessivo di L. 2,800,000:

a) costruzione a totale carico dello Stato di ricoveri stabili e adattamento di aree ed accessi, negli abitati di Santa Fiora, Sant'Angelo le Fratte, Stigliano e Cardinale per alloggio delle famiglie di povera condizione rimaste senza tetto in seguito ai movimenti franosi verificatisi negli abitati stessi;

b) esecuzione a totale carico dello Stato di lavori di puntellamento, demolizioni e sgomberi, negli abitati di Sant'Angelo le Fratte e Stigliano, in dipendenza dei suddetti movimenti franosi;

c) concessione di sussidi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa, a privati proprietari di povera condizione, per la riparazione delle case di abitazione rimaste danneggiate dalle frane negli abitati di Sant'Angelo le Fratte e Stigliano, e site nelle parti degli abitati stessi non soggette a trasferimento.

Art. 3.

I ricoveri stabili di cui al precedente art. 2 lettera *a*) saranno ceduti ai Comuni suddetti per essere assegnati ai privati che ne abbiano fatta richiesta, secondo le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097.

Le domande di assegnazione dei ricoveri devono essere presentate dai capi famiglia entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, rispettivamente al capo dell'Ispettorato per la Maremma Toscana, al provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata ed a quello per la Calabria, i quali provvederanno alla istruttoria prescritta.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 devono essere presentate dai proprietari interessati al prefetto della Provincia entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e devono contenere tutte le necessarie indicazioni sull'identità, condizione economica, stato di famiglia e domicilio del richiedente.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) dimostrazione da parte del richiedente del possesso legittimo dello stabile danneggiato.

E' in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione con le norme stabilite dall'art. 102 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª), o a tenore del Codice civile;

b) la perizia descrittiva dello stabile danneggiato, dalla quale risulti la destinazione ed il valore approssimativo di esso;

c) la perizia della spesa strettamente necessaria per la riparazione dello stabile, esclusa ogni opera di abbellimento o di ampliamento.

Qualora il sussidio sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per le riparazioni compiute, escluse quelle riferibili ad abbellimento od ampliamento, e deve contenere altresì la descrizione delle condizioni dell'edificio riparato nei riguardi della stabilità.

Art. 5.

Per i danni il cui ammontare non superi le L. 10,000 i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del posseso legittimo degli stabili, o una dichiarazione giurata, resa alla pretura, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato per scienza propria e sotto la sua responsabilità dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 6.

L'accertamento delle condizioni di povertà dei richiedenti il sussidio sarà fatto dal Prefetto della Provincia, il quale, compiuta l'istruttoria, trasmetterà gli atti al Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata, che provvederà alla

revisione delle perizie presentate dai danneggiati e formulerà le proposte per la concessione dei sussidi.

Su tali proposte deciderà discrezionalmente il Ministero dei lavori pubblici.

Quando l'ammontare dei danni non superi le L. 10,000 il sussidio potrà essere direttamente concesso dal provveditore alle opere pubbliche.

Art. 7.

Al pagamento dei sussidi si provvederà a lavori ultimati, o anche a rate proporzionali, in base a certificati dell'ufficio del Genio civile competente, comprovanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 8.

Tutti gli atti relativi alle domande, alla concessione o consegna dei ricoveri e alla concessione dei sussidi di cui al presente decreto, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari per comprovare la proprietà degli stabili distrutti o danneggiati, sono esenti da qualunque tassa di bollo, registro, ipotecaria e dai diritti catastali e sono rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Per ottenere la gratuità degli atti gli interessati devono produrre un certificato delle autorità comunali attestante che l'atto è richiesto per la concessione dei ricoveri o la ammissione al sussidio.

Art. 9.

Le opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 132. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1928.

Approvazione del nuovo regolamento per l'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1691, relativo alla riforma dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, in Roma;

Visto l'art. 3 del Regio decreto medesimo con il quale si dà facoltà al Ministro per l'interno, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, di provvedere alle conseguenti modificazioni da apportarsi al regolamento vigente per l'Opera nazionale predetta;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, in Roma, in sostituzione di quello in vigore.

Roma, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Regolamento dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, in Roma.

Art. 1.

L'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto, eretta in ente morale con R. decreto 14 gennaio 1909, n. 14, è disciplinata dal R. decreto-legge 14 gennaio 1915, n. 13, dal testo unico delle leggi in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, dal R. decreto 14 giugno 1928, n. 1691, e dal presente regolamento.

Essa è amministrata da un presidente assistito da una Commissione composta di quattro consulenti, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la giustizia, a norma dell'art. 1 del citato R. decreto 14 giugno 1928, n. 1691.

Tanto il presidente, quanto i consulenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 2.

Sono comunicati al Ministero dell'interno, per la sua approvazione:

a) i bilanci e le relative variazioni;

b) i conti consuntivi;

c) le diminuzioni e trasformazioni di patrimonio;

d) le piante organiche degli impiegati e salariati;

e) i regolamenti speciali relativi ai servizi interni amministrativi e all'erogazione dei fondi che sono destinati a fini determinati (doti, borse di studio e simili).

Le deliberazioni relative agli oggetti sopra indicati, prima di essere trasmesse al Ministero per la sua approvazione, devono essere pubblicate all'albo pretorio del Comune nel successivo giorno festivo.

I bilanci ed i conti debbono, altresì, essere depositati durante gli otto giorni consecutivi nella segreteria del patronato, affinchè chiunque possa esaminarli.

Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avviso da rimanere affisso alla porta dell'ufficio per tutta la durata di esso.

Art. 3.

Il presidente esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione del Patronato e delibera su tutti gli affari che interessano il Patronato stesso.

La Commissione dà parere su tutte le materie che il presidente crede di sottoporle.

Tale parere, che ha carattere esclusivamente consultivo, è obbligatorio in merito alle deliberazioni soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, a norma del precedente articolo.

Qualora, in tali casi, il parere della Commissione sia contrario alle proposte del presidente, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

Art. 4.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci uno dei consulenti da delegarsi dal presidente stesso, che ne darà comunicazione al Ministero dell'interno.

Art. 5.

I consulenti che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, sono dichiarati decaduti dal Ministero dell'interno, su proposta del presidente o anche d'ufficio, previa contestazione degli addebiti agli interessati.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza è definitivo.

Art. 6.

Il presidente convoca e presiede la Commissione.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà dei componenti oltre il presidente. I pareri vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni, a distanza di non meno di cinque giorni, la Commissione non possa pronunciarsi per mancanza del numero legale, il presidente è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 3 pur senza il parere della Commissione.

Art. 7.

Le funzioni del presidente e dei consulenti sono gratuite.

Art. 8.

I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del presidente o di chi lo sostituisce e del segretario.

Disposizione finale.

Art. 9.

Per le materie non contemplate nel presente regolamento si osserveranno, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

In previsione della cessazione da parte del Patronato del còmpito dell'assistenza degli orfani del terremoto del 1908, sarà provveduto alla nuova pianta organica del personale con deliberazione del presidente, sentito il parere della Commissione.

Detta deliberazione sarà sottoposta, per l'approvazione, al Ministero dell'interno.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Perugia ad istituire un ufficio cassa in Perugia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Perugia è autorizzata ad istituire un proprio ufficio cassa in Perugia nel locale chiamato la Borsa dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1928.
Assegnazione di un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di porto a direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1926, col quale venne istituito l'Ufficio del lavoro portuale di Napoli alle dipendenze del Regio commissariato per il porto;

Considerata l'opportunità di uniformare l'ordinamento dell'Ufficio del lavoro portuale di Napoli con quello degli altri Uffici del lavoro portuale;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di Napoli dovrà essere un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di porto.

Roma, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1928.
Soppressione di Regie agenzie consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1896, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Lynn (Mass.), dipendente dal Regio consolato generale in Boston; Galveston (Tex.),

Gulport (Miss.) e Hammond (La.) alle dipendenze del Regio consolato in New Orleans; Rockford (Ill.) e Calumet (Mich.), dipendenti dal Regio consolato generale in Chicago, sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Jedreicich Anna fu Domenico;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Jedreicich Anna fu Domenico e fu Felicita Nuclich, nata a Cherso il 21 gennaio 1896 e residente a Cherso, di condizione possidente, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Jedreicich in « Andreini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mocibob Matteo fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mocibob Matteo fu Matteo e fu Lucia Bartolich, nato a Caroiba il 17 agosto 1857 e residente a Caroiba, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mocibob in « Mattiali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Micoli Caterina fu Giovanni e fu Garbin Antonia, nata a Caroiba il 2 aprile 1865; al figlio nato a Caroiba, Matteo, il 15 febbraio 1894, alla nuora, moglie di Matteo, Diviach Giovanna fu Giovanni e di Maria Vragnaz, nata a Montona il 5 luglio 1895, ed ai nipoti, figli di Matteo e di Diviach Giovanna, nati a Caroiba: Palmira, il 23 luglio 1923; Jolanda-Maria il 16 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Reichl (Raichl) Rosa, vedova di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Reichl (Raichl) Rosa, vedova, fu Vidotto Angelo e fu Anna Bigollo, nata a Pola il 23 agosto 1870 e residente a Pola, via Domizia n. 3, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Reichl (Raichl) in « Richelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Giuseppe fu Giuseppe, nato a Pola il 20 giugno 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Siroky Vladimiro di Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono

stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Siroky Vladimiro di Matteo e Francesca Draghicchio, nato a Pola il 30 settembre 1891 e residente a Pola, via Epulo n. 15, di condizione commerciante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Siroky in « Sirocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cidri Giuseppina di Antonio e di Maria Maule, nata a Pola il 20 novembre 1892; ed al figlio Dario, nato a Pola il 21 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Stihovich (Sticovich) Giovanni fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Stihovic (Sticovich) Giovanni fu Giovanni e fu Antonia Gustin, nato a Pisino il 25 aprile 1876 e residente a Pisino, corso Vittorio Emanuele III, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Stihovich (Sticovich) in « Verselli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Petrassich Maria fu Luca e fu Antonia Mizzan, nata a Pisino il 12 ottobre 1880; ed ai figli nati a Pisino: Rodolfo il 5 ottobre 1904; Bruno, l'8 febbraio 1908; Elisabetta il 18 marzo 1900; Silvia, il 24 novembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Viscovich Giovanni fu Martino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Viscovich Giovanni fu Martino e Martina Vlacich, nato a Pola il 23 ottobre 1883 e residente a Pola, via Badoglio, n. 6, di condizione muratore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Viscovich in « Visconti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Vlach Lucia di Antonio e di Bàson Paola, nata a Gallignana il 2 dicembre 1890; ed ai figli nati a Pola: Giovanni, nato il 26 ottobre 1910; Lucia, il 10 novembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Wilfling Francesco di Ignazio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Wilfling Francesco di Ignazio e fu Novak Maria, nato a Trieste il 22 febbraio 1876 e residente a Pola, via Badoglio, n. 50, di condizione capo commesso postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Wilfling in « Villini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rossi Anna Maria di Francesco e di Lucia Chiaruttini, nata a San Vito al Torre il 19 novembre 1874, al figlio Wilfling Ignazio, nato a San Vito al Torre il 15 ottobre 1901, ed ai figli nati a Pola: Mau-

rizio, il 12 gennaio 1903; Palmira, il 26 gennaio 1905; Rodolfo, il 14 ottobre 1906; Erna, il 10 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zach Giuseppe fu Carlo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zach Giuseppe fu Carlo e Girolama Coda, nato a Fiume il 23 giugno 1888 e residente a Pola, via della Valle 24, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zach in « Zacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Tinz Maria di Edoardo e fu Margherita Klancar, nata a Trieste il 12 novembre 1885; ed ai figli: Giuseppe, nato a Klagenfurt il 9 agosto 1916; ai figli nati a Veglia: Claudio, il 18 luglio 1918; Paola il 16 dicembre 1919; e Livio, nato a Pola il 22 novembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Frantz Barbara fu Andrea;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Frantz Barbara fu Andrea e Lucia Maria Petronio, nata a Pola l'11 novembre 1891 e residente a Pola, via Ottavia, n. 20, di condizione impiegata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Frantz in « Franzi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Zazinovich Antonio fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Zazinovich Antonio fu Giovanni e Caterina Milovcich, nato a Veglia il 29 luglio 1882 e residente a Pola, via Badoglio n. 50, di condizione inserviente postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zazinovich in « Zazzini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Dusman Maria di Giovanni e di Decarli Francesca, nata a Pola il 15 settembre 1890; ed alla figlia Lidia, nata a Pola il 26 giugno 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: Leone Leone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bencich Pietro di Pietro;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2

del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bencich Pietro di Pietro e Tomaz Elisabetta, nato a San Pancrazio di Montona il 28 novembre 1900 e residente a San Pancrazio di Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bencich in « Benni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Blokar Luciano di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Blokar Luciano di Giuseppe e Zei Caterina, nato a Gorizia il 16 dicembre 1902 e residente a Montona, di condizione impiegato forestale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Blokar in « Bloccardi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Weiss Francesco di Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Weiss Francesco di Giovanni e Anna Polini, nato a Mezzolombardo il 19 luglio 1900 e residente a Pola, via Premuda, di condizione agente di P. S., è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Weiss in « Bianchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Windisch Giuseppe fu Michele;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Windisch Giuseppe fu Michele e Muller Antonia, nato a Pola il 28 giugno 1876 e residente a Pola, via Inghilterra, n. 42, di condizione capo commesso postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Windisch in « Vindi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ziz Genoveffa, illegittima di Lucia Ziz, nata a Veglia il 17 maggio 1876; ed alla figlia Antonia, nata a Pola il 24 ottobre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Belletich Pietro fu Matteo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Belletich Pietro fu Matteo e fu Giovanna Vivoda, nato a Zumesco il 30 marzo 1882 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Belletich in « Belloli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Belletich Giovanna di Pietro e di Maria Bencich, nata a Zumesco il 6 giugno 1890; ed ai figli nati a Zumesco: Maria il 30 marzo 1920; Lucia il 3 marzo 1923; Stefano il 27 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Belletich Giovanni fu Matteo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Belletich Giovanni fu Matteo e fu Giovanna German, nato a Zumesco il 27 ottobre 1873 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Belletich in « Belloli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Baichin Marco fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Baichin Marco fu Antonio e di Caterina Facchinetti, nato a Visinada il 25 aprile 1881 e residente a Visinada, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Baichin in « Baichini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Facchinetti Emilia fu Giuseppe e fu Elisa Koller, nata a Visinada il 18 giugno 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bacchiaz-Perinic (Perinich) Giuseppe fu Antonio;
Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bacchiaz-Perinic (Perinich) Giuseppe fu Antonio e Bacchiaz Caterina, nato a Pedena il 26 maggio 1909 e residente a Pedena, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bacchiaz-Perinic (Perinich) in « Perini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al fratello Amalio, nato a Pedena il 27 marzo 1911; ed alle sorelle nate a Pedena: Anna, il 28 febbraio 1908; Milena, il 26 dicembre 1912; Antonia, il 27 gennaio 1918; Amalia, il 4 maggio 1926; ed alla madre Bacchiaz Caterina fu Francesco e di Comisso Maria, nata a Pedena il 23 gennaio 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Blasevich Giacomo di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parenzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Blasevich Giacomo di Giuseppe e di Chiara Zuliani, nato a Parenzo il 3 luglio 1894 e residente a Parenzo, via G. Carducci, n. 482, di condizione impiegato bancario, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Blasevich in « Biagini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Andrettich di Antonio e di Elisa Fonda, nata a Montona il 7 febbraio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Blasevich Antonio di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parenzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Blasevich Antonio di Giuseppe e di Chiara Zuliani, nato a Parenzo il 9 ottobre 1880 e residente a Parenzo, via Carducci, n. 482, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Blasevich in « Biagini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pinzan Eugenia fu Giovanni e di Draghicchio Antonia, nata a Parenzo il 23 gennaio 1891; ed ai figli nati a Parenzo dalla prima moglie, Pinzan Genoveffa: Giuseppe, il 17 aprile 1905; Ennio, il 19 luglio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Belletich Giuseppe fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Belletich Giuseppe fu Pietro e fu Antonia Belletich, nato a Zumesco il 6 agosto 1896 e residente a Zumesco, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Belletich in « Belloni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Udovich Angela fu Giovanni e fu Orsola, nata a Covedo l'8 agosto 1899; ed al figlio Emiliano, nato a Zumesco il 15 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle fa-

miglie della Venezia Tridentina, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Comandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Comandich dott. Giovanni, figlio del fu Alessandro e fu Ottavioli Verginia, nato a Spalato l'11 settembre 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comandini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Becker Marianna-Emma fu Carlo e fu Antonia Martinolich, nata a Lussinpiccolo il 4 gennaio 1886; alla figlia Daria, nata a Fiera di Primiero il 29 ottobre 1906; ed alle figlie nate a Parenzo: Dora, il 13 maggio 1914; Alessandra il 28 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 19 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Benkovic (Benkovich o Bencovich) Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Benkovic (Benkovich o Bencovich) Matteo fu Giuseppe ed Elena Uljar, nato a Pedena il 4 novembre 1857 e residente a Pedena, civico n. 8, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Benkovich (Benkovich o Bencovich) in « Runco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Gherbaz Antonia fu Francesco e di Comisso Giovanna, nata a Pedena il 4 maggio 1871; ai figli nati a Pedena: Maria, l'8 dicembre 1899; Giovanni, il 2 gennaio 1902; Anna, il 17 giugno 1908; ed alla nuora, moglie di Giovanni, Comisso Giuseppina di Francesco e di Bacich Cristina, nata a Pedena il 15 marzo 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bencich Bortolo fu Bortolo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bencich Bortolo fu Bortolo e Maria Pravat, nato a San Pancrazio il 25 agosto 1870 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bencich in « Beni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Labignan Caterina fu Marco e fu Caterina Visintin, nata a Caroiba l'8 giugno 1874; ed ai figli nati a San Pancrazio: Giovanni, l'8 maggio 1904; Bortolo, il 13 settembre 1906; Giuseppe il 24 luglio 1915; Carolina, il 6 luglio 1909; Giuseppina, il 24 febbraio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 23 marzo 1927 presentata dal signor Federico de Tschurtschenthaler per la riduzione del suo predicato « di Helmheim » in quello « di Monte Elmo »;

Ritenuto che la competenza di questo ufficio è limitata alla riduzione in forma italiana del suddetto predicato, mentre, per quanto riguarda la concessione ovvero il riconoscimento del predicato stesso, in quanto occorrano, ogni provvedimento è demandato all'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio della Consulta araldica;

Ritenuto che contro l'accoglimento della domanda anzidetta, regolarmente affissa, per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto anzidetto;

Decreta:

Salvi e riservati i provvedimenti dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della Consulta araldica - per quanto si riferisce alla concessione o riconoscimento di sua competenza, in quanto occorrano, il predicato « di Helmheim » del signor Federico de Tschurtschenthaler, figlio del fu Carlo e della fu de Zallinger Maria, nato a Bolzano il 3 marzo 1868, è ridotto nella forma italiana di « di Monte Elmo ».

Il presente decreto sarà notificato all'interessato, a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario, e verrà trasmesso alla on. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della Consulta araldica - per gli eventuali provvedimenti di sua competenza dopo di che il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed annotato nei registri dello stato civile del Comune di nascita dell'interessato, a termini dell'art. 4 delle istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Bolzano, addì 22 agosto 1926 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vosto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Augscholl » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Augscholl Luigi, figlio del fu Giuseppe e di Gasser Anna, nato a Gudon il 30 gennaio 1871, è restituito nella forma italiana di « Agusei » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Roma, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: G. B. MARZIALI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Auer » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Auer Giuseppe, figlio del fu Francesco e di Oberschmied Genoveffa, nato a Lutago il 5 marzo 1926, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data. . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali, provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: G. B. MARZIALI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Auer » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Auer Giovanna, figlia di Giuseppe e di Maddalena Untepertinger, nata a Brunico il 30 giugno 1892, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il proprio decreto 29 aprile 1928, n. 3032, con il quale fu provveduto alla riduzione in forma italiana del cognome del sig. Bernlochner Goffredo, a sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che per omonimia sono state riportate nel decreto stesso le generalità del sig. Bernlochner Goffredo fu Giovanni mentre la domanda per la riduzione di cognome in forma italiana in data 9 aprile 1927 venne presentata dal sig. Bernlochner Goffredo di Goffredo;

Ritenuta la necessità di rettificare dette generalità;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, nonchè il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Decreta:

1. Il decreto prefettizio 29 aprile 1928, n. 3032, è revocato.

2. Il cognome del sig. Bernlochner Goffredo, figlio di Goffredo e della fu Unterlochner Anna, nato a Brunico il 17 febbraio 1888, è ridotto nella forma italiana di « Baldi », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernard Vincenzo, figlio del fu Stefano e della fu Maria Stander, nato a Bolzano l'8 gennaio 1899, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Auer » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Auer Antonio, figlio di Antonio e di Engl Rosa, nato a San Lorenzo il 28 dicembre 1901, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:
« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartl » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartl Andrea, figlio di Bartl Rosa, nato a Laives il 17 ottobre 1879, è restituito nella forma italiana di « Bartoli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Bartl Anna nata Zobl, nata il 7 aprile 1885, moglie;
2. Bartl Ernesto, di Andera, nato il 6 novembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonell » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Bonell Luigia, figlia di Michele e di Thaler Luigia, nata a Ora il 14 dicembre 1897, è restituito nella forma italiana di « Bonelli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento

della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Ferruccio Amigoni.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Alfreider » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfreider Vigilio, figlio di Gioacchino e di Posch Maria, nato a Colfosco il 19 luglio 1879, è restituito nella forma italiana di « Alfarei » a tutti gli effetti di legge.
Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Alfreider Maria nata Bodner, nata l'11 febbraio 1884, moglie;
2. Alfreider Giuseppe di Vigilio, nato il 10 marzo 1907, figlio;
3. Alfreider Luigia di Vigilio, nata il 16 maggio 1909, figlia;
4. Alfreider Frida di Vigilio, nata il 6 maggio 1913, figlia;
5. Alfreider Maria di Vigilio, nata il 9 marzo 1917, figlia;
6. Alfreider Margherita di Vigilio, nata il 6 maggio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:
« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Ferruccio Amigoni.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bonell » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonell Luigi, figlio di Giuseppe e di Clara Rizzoli, nato a Montagna il 1° settembre 1870, è restituito nella forma italiana di « Bonelli » a tutti gli effetti di legge.
Uguale restituzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Bonell Rosa di Luigi, nata il 3 ottobre 1913, figlia;
2. Bonell Anna di Luigi, nata il 27 novembre 1908, figlia;
3. Bonell Luigia di Luigi, nata il 31 gennaio 1910, figlia;
4. Bonell Maria di Luigi, nata il 19 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:
« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Ferruccio Amigoni.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato, in data 22 ottobre 1928-VI, un disegno di legge per la conver-

sione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1419, recante modificazioni al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato, in data 23 ottobre 1928-VI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1928, n. 200, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato, in data 23 ottobre 1928-VI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1928, n. 200, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e l'epurazione del personale del comune di Brescia.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 21 ottobre 1928-VI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, relativo alla modifica della tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed all'abolizione del dazio consumo sui sali nei Comuni dove vige il monopolio.

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 20 ottobre 1928-VI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2146, relativo all'aumento del limite massimo del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette tipo « Nazionali ».

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a sei posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 867;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e n. 3084;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di n. 6 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno.

I concorrenti dovranno dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo, da L. 3, dovranno essere presentate non più tardi del 15 dicembre 1928, alla Regia procura generale del distretto di Corte di appello in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti, per ogni eventuale comunicazione.

Alle dette istanze saranno allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 35, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 42 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 1290;

b) attestato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente ha sana e robusta costituzione, è esente da difetti od imperfezioni fisiche, ed è in statura non inferiore a m. 1.60;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) diploma originale di laurea in medicina conseguita in una Università del Regno o certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

h) ricevuta comprovante l'effettuato pagamento presso l'ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) debbono essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), i concorrenti che provino mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Salva l'osservanza delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a favore degli invalidi di guerra ed ex combattenti, saranno dichiarati vincitori del concorso i primi sei concorrenti usciti idonei in ordine di merito.

Dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale godranno di una indennità di L. 500 mensili, ai sensi del decreto Ministeriale 1° dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre stesso anno, i vincitori del concorso saranno nominati medici assistenti (grado 11°, gruppo *A*) con lo stipendio di annue L. 7000, oltre annue L. 500 di supplemento di servizio attivo, annue L. 1000 di indennità di cui al R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, e le indennità caro-viveri che fossero ancora in vigore all'epoca della nomina stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per la giustizia:* ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 3.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 ottobre 1928 - Anno VI

Francia	74.56	Belgrado	33.65
Svizzera	367.49	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.594	Albania (Franco oro)	65.50
Olanda	7.655	Norvegia	5.08
Spagna	307.20	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.57	Rendita 3.50 %	71.35
Peso Argentino (Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.925
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.15
Oro	368.29		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 2 dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio *iscritti* ai sensi e per gli effetti del R. D. 19 luglio 1923, n. 1797 nella prima e seconda quindicina di settembre 1925.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè, surrogati, olii e grassi commestibili).**			
18-2-1924	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C., a Trieste.	Marchio di commercio per thè. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 26 luglio 1904 al n. 1028; rinnovato il 26 luglio 1914 al n. 2789).	279-73	29010	15-9-1925
18-2-1924	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C., a Trieste.	Marchio di commercio per sostanze alimentari e bevande ad eccezione del rum. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l'11 marzo 1907 al n. 1423; rinnovato il 23 febbraio 1917, al n. 3216).	279-74	29011	15-9-1925
18-2-1924	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C., a Trieste.	Marchio di commercio per sostanze alimentari e bevande. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 17 maggio 1905 al n. 1069; rinnovato il 17 maggio 1915 al numero 2928).	279-75	29012	15-9-1925
18-2-1924	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C., a Trieste.	Marchio di commercio per sostanze alimentari e bevande. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l'11 marzo 1907 al numero 1422; rinnovato il 23 febbraio 1917 al n. 3215).	279-76	29013	15-9-1925
18-2-1924	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C., a Trieste.	Marchio di commercio per thè — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 26 luglio 1904 al n. 1027; rinnovato il 26 luglio 1914 al n. 2878).	279-77	29014	15-9-1925
18-2-1924	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C., a Trieste.	Marchio di commercio per thè. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l'8 ottobre 1907 al n. 1493; rinnovato il 29 settembre 1917 al n. 3258).	279-78	29015	15-9-1925
18-2-1924	Indra Tea Import Company H. Kaufmann & C., a Trieste.	Marchio di commercio per thè. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 31 gennaio 1908 al n. 1544; rinnovato il 30 gennaio 1918 al n. 3295).	279-79	29016	15-9-1925
22-2-1924	Società Anonima Prima Spremitura Triestina d'olio Luzzatti & C., a Trieste.	Marchio di commercio per olio d'oliva. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 25 novembre 1921 al n. 3846).	279-25	29119	16-9-1925
22-2-1924	Società Anonima Prima Spremitura Triestina d'olio Luzzatti & C., a Trieste.	Marchio di commercio per olio mangiabile. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 23 marzo 1922 al n. 3892).	279-26	29120	16-9-1925
7-11-1923	Ditta R. Seelig & Hille, a Dresda.	Marchio di commercio per thè. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 27 settembre 1899 al n. 11306; rinnovato il 22 aprile 1919 al n. 77471).	279-71	29002	15-9-1925
30-11-1923	Ditta R. Seelig & Hille, a Dresda.	Marchio di commercio per thè. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 22 settembre 1902 al n. 17031; rinnovato l'11 settembre 1912 al n. 53115 e 30 giugno 1922 fino al 6 ottobre 1932).	279-72	29003	15-9-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 25 settembre 1905 al n. 26510; rinnovato il 22 novembre 1915 al n. 67066).	279-35	29086	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per materie coloranti e prodotti intermedi per la fabbricazione dei colori, prodotti chimici per tintoria e per stampa, preparati farmaceutici e cosmetici, essenze e profumerie, grassi industriali, resina, olii industriali ed eterei, colori minerali, per vernici e droghe farmaceutiche. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 18 novembre 1908 al n. 37476; rinnovato il 26 ottobre 1918 al n. 75942).	279-36	29087	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per materie coloranti e prodotti intermedi per la fabbricazione dei colori, prodotti chimici per scopi di tintoria e di stampa, preparati farmaceutici e cosmetici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 7 gennaio 1910 al n. 41905; rinnovato il 3 gennaio 1920 al n. 54023.	279-38	29089	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici, cosmetici, profumi e profumerie. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 22 luglio 1910 al n. 43596, rinnovato fino al 22 luglio 1930 al n. 55569).	279-40	29091	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per tinture per scopi farmaceutici e cosmetici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 16 marzo 1904 al n. 20757; rinnovato fino al 17 marzo 1934.	279-42	29092	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per profumerie. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 17 maggio 1899 al n. 10846; rinnovato l'8 maggio 1919 al n. 77713).	279-43	29093	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per profumerie. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 17 maggio 1899 al n. 10845; rinnovato l'8 maggio 1919 al n. 77712).	279-44	29094	16-9-1925
13-2-1924	Dott. Kéleti és Murányi Vegyészeti Gyár R. T., a Ujpest (Ungheria).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e cosmetici di diverse speci. — (Già registrato alla Camera di commercio di Budapest il 23 giugno 1911 al n. 22914; rinnovato il 20 novembre 1920 al n. 39175).	279-82	29073	15-9-1925
13-2-1924	Dott. Kéleti és Murányi Vegyészeti Gyár R. T., a Ujpest (Ungheria).	Marchio di fabbrica per articoli chimici, specialmente disinfettanti e sapone. — (Già registrato alla Camera di commercio di Budapest il 1° dicembre 1909 al n. 19963 e il 22 ottobre 1919 al n. 35518).	279-85	29076	15-9-1925
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
25-2-1925	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per films fotografiche. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 31 maggio 1916 al n. 68941.	279-39	29090	16-9-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
		CLASSE VIII e XVIII. — **Materiali da costruzione; e ceramiche.**			
23-2-1924	Oesterreichische Ceresit Gesellschaft m. b. H., a Vienna.	Marchio di commercio per aggiunte per malta, malta impermeabile e intonaci isolanti, come pure prodotti chimici e cosmetici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 29 ottobre 1920 al n. 83607.	279-80	29118	15-9-1925
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, vetrerie selleria, valigeria.**			
25-2-1924	Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft, a Francoforte sul Meno (Germania).	Marchio di fabbrica per elementi di motocarri, motocicli e macchine da scrivere, drizzafogli, freni, ingranaggi a cardano, pezzi di ricambio per motocarri e motocicli, biciclette di ogni specie, reggiminute, manovelle, manubri, motori, assi per motori, ecc. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 6 marzo 1911 al n. 46362; rinnovato fino all'8 marzo 1931).	279-21	29078	16-9-1925
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 26 giugno 1916 al n. 3046).	279-51	29018	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da spagnolette. (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 19 dicembre 1921 al n. 3849).	279-52	29019	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 7 ottobre 1913 al n. 2629).	279-53	29020	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per libretti, tubetti e fogli di carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 30 agosto 1915 al n. 2939).	279-54	29021	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 1° settembre 1915 al n. 2940).	279-55	29023	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 6 febbraio 1915 al n. 2919).	279-56	29024	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 14 giugno 1911 al n. 2166, e 14 settembre 1921, n. 3797).	279-57	29025	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 22 maggio 1906 al n. 1182, e il 22 maggio 1916, al n. 3031).	279-58	29026	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 29 ottobre 1909 al n. 1841 e il 29 ottobre 1919 al n. 3516).	279-59	29028	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 3 settembre 1917 al n. 3255).	279-60	29029	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 6 dicembre 1919 al n. 3527).	279-61	29030	17-9-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 10 luglio 1919 al n. 3482).	279-62	29032	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste l'11 marzo 1918 al n. 3304).	279-63	29033	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 29 maggio 1909 al n. 1797 e il 29 maggio 1919 al n. 3474).	279-64	29034	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da spagnolette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 26 gennaio 1901 al n. 599; rinnovato il 26 gennaio 1911 al n. 2023 ed il 26 gennaio 1921 al n. 3677).	279-65	29035	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 2 febbraio 1915 al n. 2917).	279-66	29037	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 10 giugno 1903 al n. 789; rinnovato il 10 giugno 1912 al n. 2588 ed il 4 giugno 1923 al n. 4043).	279-67	29038	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 22 dicembre 1900 al n. 599; il 22 dicembre 1910 al n. 2007 e il 22 dicembre 1920 al n. 3666).	279-68	29039	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per libretti, tubetti e fogli di carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 6 febbraio 1915 al n. 2920).	279-69	29040	17-9-1925
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 2 novembre 1918 al n. 3422).	279-70	29043	17-9-1925
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per materie coloranti e prodotti intermedi per la fabbricazione dei colori; prodotti chimici per tintorie e stamperie; preparati farmaceutici e cosmetici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 4 febbraio 1914 al n. 59976; rinnovato il 4 febbraio 1924).	279-31	29082	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e dietetici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 10 luglio 1917 al numero 72346).	279-32	29083	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 20 dicembre 1907 al numero 33765; rinnovato il 20 dicembre 1917 al n. 73168).	279-33	29084	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e dietetici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 16 luglio 1917 al numero 72347.	279-34	29085	16-9-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per preparati chimici farmaceutici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 24 maggio 1911 al n. 47359; rinnovato fino al 24 maggio 1931.	279-37	29088	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per preparati chimici-farmaceutici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 19 aprile 1899 al numero 10716, rinnovato l'8 maggio 1919 al numero 77711).	279-45	29095	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 7 agosto 1899 al n. 11163; rinnovato l'8 luglio 1919 al n. 78235).	279-46	29096	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 18 maggio 1899 al n. 11162; rinnovato l'8 luglio 1919 al n. 78234).	279-47	29097	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici disinfettanti, sostanze coloranti, sostanze igieniche, materiale per fasciature. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 3 maggio 1920 al n. 81324.	279-48	29098	16-9-1925
25-2-1924	Actien Gesellschaft für Anilin Fabrikation, a Berlino.	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 7 gennaio 1911 al n. 45522; rinnovato fino al 7 gennaio 1931).	279-49	29099	16-9-1925
13-2-1924	Dott. Kéleti és Murányi Vegyészeti Gyár R. T., a Ujpest (Ungheria).	Marchio di fabbrica per disinfettanti. — (Già registrato alla Camera di commercio di Budapest l'8 marzo 1913 al n. 25924;rinnovato il 16 febbraio 1923).	279-81	29072	15-9-1925
13-2-1924	Dott. Kéleti és Murányi Vegyészeti Gyár R. T., a Ujpest (Ungheria).	Marchio di fabbrica per disinfettante per la cura della bocca e dei denti. — (Già registrato alla Camera di commercio di Budapest il 30 dicembre 1910 al n. 21927; rinnovato al 20 novembre 1920 al n. 39174).	279-83	29074	15-9-1925
13-2-1924	Dott. Kéleti és Murányi Vegyészeti Gyár R. T., a Ujpest (Ungheria).	Marchio di fabbrica per preparati chimici e farmaceutici, specialmente disinfettanti. — (Già registrato alla Camera di commercio di Budapest il 16 marzo 1909 al n. 18914 e il 16 gennaio 1919 al n. 34813).	279-84	29075	15-9-1925
13-2-1924	Dott. Kéleti és Murányi Vegyészeti Gyár R. T., a Ujpest (Ungheria).	Marchio di fabbrica per preparati chimici, specialmente disinfettanti. — (Già registrato alla Camera di commercio di Budapest il 29 aprile 1914 al n. 28467.	279-86	29077	15-9-1925
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
25-2-1924	Siderosthen Lubrose Werke Dr. Zimmer & C. G. m. b. H., a Vienna.	Marchio di fabbrica per colori da distendere su qualunque materiale. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 14 marzo 1921 al n. 86574).	279-22	29079	16-9-1925
25-2-1924	Siderosthen Lubrose Werke Dr. Zimmer & C. G. m. b. H., a Vienna.	Marchio di fabbrica per colori da distendere su qualunque materiale. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 14 marzo 1921 al n. 86575).	279-23	29080	16-9-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
25-2-1924	Siderosthen Lubros Werke Dr. Zimmer & C. G. m. b. H., a Vienna.	Marchio di fabbrica per colori da distendere su qualunque materiale. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 14 marzo 1921 al n. 86576).	279-24	29081	16-9-1925
		Classe XXII. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
24-2-1924	Eternitwerke Ludwig Hatschek, a Schöndorf presso Vörklabruck.	Marchio di fabbrica per amianto allo stato greggio, fibre di amianto, polvere di amianto, malta di amianto, anelli, telai, dischi, piatti e fondi di padelle fatti di amianto, ecc. — (Già registrato alla Camera di commercio di Linz il 19 settembre 1905 al n. 3001 e il 15 settembre 1915 al n. 5901).	279-50	32044	16-9-1925

Roma, lì 29 marzo 1928 - Anno VI. Il direttore: A. Jannoni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 3 dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio *iscritti* ai sensi e per gli effetti del R. D. 19 luglio 1923, n. 1797 nella prima e seconda quindicina di novembre 1925.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
		Classe X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giuocattoli.**			
18-2-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carte da giuoco. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 30 marzo 1906, al n. 1171, e il 30 marzo 1916, al n. 3020).	285-80	29045	30-11-1925

Roma, 29 marzo 1928 - Anno VI *Il direttore:* A. Jannoni.

Rossi Enrico, *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.